



WHISTLEBLOWING

PROCEDURA



INDICE

Premessa	Pag. 3
Segnalazione: Informazioni Necessarie	Pag. 3
Oggetto di Segnalazione	Pag. 4
Modalità di segnalazione	Pag. 4
Conservazione e archiviazione	Pag. 5
Tutela del Segnalatore	Pag. 5
Responsabilità del Segnalante	Pag. 5
Perdita delle Tutele.	Pag. 6
Tutela Del Segnalato	Pag. 6
Trattamento delle segnalazioni	Pag. 6
Gestione da parte del O.d.V. delle segnalazioni	Pag. 6



Premessa

Con il termine whistleblowing si fa riferimento ad uno strumento attraverso il quale, un soggetto che collabora direttamente o indirettamente con la società può segnalare atti o comportamenti illeciti.

Con la presente procedura **Multiutility Sovracomunale S.r.l.** vuole tutelare le segnalazioni riguardanti violazioni del Modello organizzativo 231 o del Codice Etico, o comunque comportamenti che possano determinare rischi di commissione di reati o irregolarità, al fine di prevenire e risolvere internamente i possibili problemi.

Le fonti di riferimento:

- D.lgs. 10 marzo 2023 per l'attuazione della direttiva Europea.
- Direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- Sito FAQ ANAC in materia di anticorruzione per il whistleblowing: <https://www.anticorruzione.it/-/faq-whistleblowing>.
- Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis decreto legislativo n. 165/2001.

Inoltre, la procedura vuole tutelare il segnalante, nonché rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni e discriminazioni. Tramite la spiegazione degli appositi canali che permettono al segnalante il completo anonimato e la corretta esecuzione della segnalazione, al fine di permettere una corretta gestione da parte dell'O.d.V.

Segnalazione: Informazioni Necessarie

La segnalazione ha valore ufficiale ed è da compilare nella maniera più adeguata, precisa e veritiera.

All'interno della segnalazione, bisognerà specificare le seguenti informazioni:

1. Generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda.
2. Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha commesso un comportamento illecito.
3. Descrizione nel dettaglio del comportamento che origina la segnalazione (ad esempio: tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti, in che modalità)



4. Indicazione di eventuali altri soggetti che possono testimoniare sui fatti dichiarati.
5. Indicazione di eventuali prove (ad esempio: documenti) che possono confermare la fondatezza di tali fatti e ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro sui fatti accaduti.
6. Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro per la comprensione del fatto.
 - a) Ogni modalità di segnalazione garantisce l'anonimato nel massimo rispetto della privacy, l'informazione sull'identità del segnalante è ad esclusiva conoscenza dell'O.d.V.
 - b) La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Potrà essere preso un provvedimento solo in seguito ad una dettagliata e accurata analisi da parte dell'O.d.V. che porti a riscontri oggettivi e fondati.
 - c) Il segnalante ha l'obbligo di riportare la verità dei fatti segnalati; nel caso di segnalazioni false, infondate, con solo scopo di danneggiare la società aziendale, potrà O.d.V. aprire una sanzione disciplinare oppure iniziative anche giuridiche nei confronti del segnalante.
 - d) Nel caso di segnalazioni anonime O.d.V. o comunque la figura incaricata provvederà al controllo delle informazioni al fine di valutarne la veridicità e l'attendibilità.

Oggetto di Segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- a) Penalmente rilevanti
- b) Attuate in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice etico, modello 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;
- c) Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale, o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Nello specifico ANAC ha definito che rientrano nei fatti segnalabili tutti:

“I reati contro la pubblica amministrazione, i comportamenti impropri di un funzionario pubblico contrari all'interesse pubblico, illeciti civili, irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un ente. Sono ricompresi anche i tentativi di violazione, nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti”

Modalità di segnalazione

Il Segnalante potrà effettuare la sua segnalazione, tramite accesso al sito internet potrà vedere nella sezione “segnalazioni e whistleblowing” il seguente canale di segnalazione:

Casella di posta elettronica del O.d.V (whistleblowing@mscgallarate.it)



Successivamente alla segnalazione effettuata, il segnalante riceverà un'e-mail di conferma da parte del O.d.V sul corretto ricevimento. Il segnalante dovrà essere a completa disposizione del O.d.V per eventuali accertamenti che possono comportare anche colloqui orali.

Conservazione e archiviazione

Multiutility Sovracomunale S.r.l. garantisce la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Responsabile designato assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di **5 (cinque) anni**.

Tutela del Segnalatore

Multiutility Sovracomunale S.r.l. rende noto che colui che segnala le suddette circostanze in buona fede è garantito contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, eccetto in caso di obblighi di legge e di persone accusate erroneamente.

Inoltre, il segnalante è tutelato dalla legge del 30 novembre del 2017 n.179, come riportato negli articoli citati:

- a) Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- b) L'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- c) La possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
- d) La nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
- e) L'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In caso il segnalante ritenga di aver subito una discriminazione o qualsiasi altro atto nei suoi confronti per i motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, dovrà dare immediata notizia al O.d.V., il quale prenderà dei provvedimenti a tutela dello stesso.

Responsabilità del Segnalante

Il segnalante ha l'obbligo di riportare la verità dei fatti segnalati; nel caso di segnalazioni false, infondate, con solo scopo di danneggiare la società aziendale, potrà O.d.V. aprire una sanzione



disciplinare oppure iniziative anche giuridiche nei confronti del segnalante ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Perdita delle Tutele del Segnalante

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Tutela Del Segnalato

Al segnalato viene riconosciuta la completa riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, di ritorsione e reputazionali all'interno dell'ambiente lavorativo.

La tutela del segnalato è sempre applicata eccetto nel caso le previsioni di legge o richieste da parte dell'Autorità giudiziaria impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

Trattamento delle segnalazioni

Multiutility Sovracomunale S.r.l. e O.d.V. dichiarano di adempiere al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 G.D.P.R., rendono noto che i dati personali del segnalante acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito archiviati.

Gestione da parte del O.d.V. delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni è suddivisa in cinque parti, quali:

- a) **Ricezione:**
 - a. Le segnalazioni arrivano tramite i canali specificati, successivamente passano ad un primo controllo da parte del O.d.V.
- b) **Accertamento:**
 - a. L'O.d.V. valuta la veridicità delle segnalazioni ricevute, anche in relazione agli elementi indicati dal segnalante. Se O.d.V. ritiene che la segnalazione abbia delle fondamenta, procederà all'apertura della procedura raccogliendo la documentazione della segnalazione.
- c) **Controllo:**
 - a. O.d.V una volta aperta la procedura inizierà a raccogliere informazioni correlate alla segnalazione per verificarne la sua attendibilità.
- d) **Decisione:**
 - a. Dopo gli accertamenti O.d.V, assume una decisione motivata che può essere:
 - i. Archiviazione della segnalazione per la mancanza di prove al sostegno dei fatti



- ii. Comunicazione al C.d.A. dell'avvenuta violazione del Modello o del Codice Etico, con lo scopo di valutare possibili provvedimenti disciplinari e sanzionatori
 - iii. Nel caso si trattasse di una grave violazione del Modello o del Codice Etico o di una possibile commissione di un reato, avviene l'immediata comunicazione alle autorità competenti per accertamenti e relative valutazioni
- e) Riscontro:
- a. Al termine dei relativi accertamenti e verifiche, O.d.V procederà a dare un riscontro al segnalante, eccetto per i casi di segnalazioni anonime